



Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 **dal 1° luglio 2017** viene ampliata la disciplina relativa allo **split payment**.

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha disposto che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa.

Il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Soggetti interessati: Viene ridefinito il parametro di applicazione dell'istituto quindi si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l'elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

Inoltre, la scissione dei pagamenti **dal 01 luglio 2017** si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), c. c. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c. c. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c. c. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

In attesa di eventuale elenco, al fine di individuare i soggetti interessati, cedenti e prestatori possono richiedere il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti rientranti nell'applicazione della normativa.

L'autocertificazione non è necessaria nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana; con decreto del MEF potrebbe essere comunque individuato un indice alternativo.

Prestazioni professionali: L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che *"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"*. In particolare, i professionisti interessati da ritenute a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo *split payment*, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare gli effetti finanziari negativi che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 è intervenuto eliminando tale previsione, pertanto, **a decorrere dal prossimo 1° luglio**, salvo ulteriori modifiche **i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment.**

Si segnala, che la stessa norma rinvia la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovaniassociati.it